	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/1-R

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1632 del 9 luglio 2012, come aggiornata con il decreto n. 756 del 15 aprile 2013, rilasciata a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Casarsa della Delizia (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed, in particolare, l'articolo 21-quinquies;

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1632 del 9 luglio 2012, con il quale è stata rinnovata, con modifiche, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto

del Direttore del servizio competente n. 1482 del 31 luglio 2006, come volturata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2468 del 12 novembre 2009 e n. 657 del 31 marzo 2011, per l'esercizio, da parte della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, identificata dal codice fiscale 01438000380, dell'attività di cui al punto 6.1, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 756 del 15 aprile 2012, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1632/2012;

Vista la nota prot. n. 33626 del 22 dicembre 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente:

1) ha specificato al Gestore:

a) che con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/687/UE del 26 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 settembre 2014, sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale svolta nell'installazione;

2) ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14, della legge regionale 7/2000;

3) ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro il 3 aprile 2017, un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet regionale;

4) ha informato il Gestore che, in considerazione della nota datata 13 novembre 2014 (protocollo regionale n. 30610/2104), con la quale è stata comunicata l'interruzione dell'attività produttiva per motivi congiunturali di mercato e dell'ammissione, a far data dal 30 ottobre 2014, alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni, può chiedere, in alternativa all'invio della documentazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, sempre entro il 3 aprile 2017, la revoca dell'AIA stessa;

Vista la nota del 10 marzo 2017, trasmessa a mezzo, acquisita dal Servizio competente il 13 marzo 2017 con protocollo n. 10349, con la quale il Liquidatore Giudiziale del Gestore LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. ha inviato:

1) il decreto del Tribunale di Pordenone datato 12 marzo 2015, con il quale è stato omologato il concordato preventivo della Società Lavorazioni Meccaniche legno S.r.l., è stato nominato Liquidatore Giudiziale ed è stato nominato il Comitato dei creditori;

2) la nota del 3 marzo 2017, con la quale il Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo della Società Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l., ha chiesto che venga disposta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Viste le note prot. n. 11047 del 16 marzo 2017 e prot. n. 11096 del 16 marzo 2017, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e l'archiviazione del procedimento di riesame dell'AIA stessa, avviato con la nota di PEC del 22 dicembre 2016;
- 2) ha invitato ARPA a compiere una visita ispettiva presso l'installazione del Gestore, al fine di effettuare, alla luce della suddetta richiesta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, tutti i controlli necessari ad accertare l'inattività e la messa in sicurezza degli impianti;
- 3) ha comunicato al Gestore che a seguito della predetta visita ispettiva sarà possibile adottare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 36804 / P / GEN/ PRA_PN del 6 novembre 2017, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 47724, con la quale ARPA FVG:

- 1) ha trasmesso copia dell'atto n. 073.02 dell'8 agosto 2017 "Annotazione" relativo agli esiti della verifica ispettiva straordinaria condotta presso l'installazione del Gestore sita nel Comune di Casarsa della Delizia (PN) il giorno 8 agosto 2017;
- 2) ha specificato, in considerazione degli esiti dell'ispezione ed il fermo impianto prolungato correlato alla richiesta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, di ritenere necessario che il Gestore provveda:
 - a) a smaltire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presenti nel magazzino di deposito dei materiali situato ad ovest rispetto alla stazione di trasformazione elettrica AT/MT (componenti e ricambi impianti di lavorazione del legno/pasta carta, manichetta impianto antincendio, pneumatici con cerchione, imballaggi in legno inservibili, lastre in fibrocemento tipo eternit), i rifiuti speciali presenti nel piazzale antistante il lato Ovest del depuratore (estintori fuori uso) e dei rifiuti presenti nel magazzino dei prodotti chimici (contenitori metallici contenenti olii esausti e morchie non identificate, prodotti per l'edilizia parzialmente utilizzati, solventi idrocarburi e imballaggi di prodotti vernicianti);
 - b) ad adottare efficaci misure tecniche al fine di prevenire la dispersione al suolo delle acque di dilavamento del piazzale pavimentato posto a sud del capannone, tra lo stabilimento e l'impianto di depurazione delle acque di processo, in considerazione del fatto che dette acque di dilavamento non vengono attualmente trattate dal sistema di disoleazione a servizio della platea perché i reparti produttivi dello stabilimento risultano privi di forza motrice;
 - c) a valutare se gli olii minerali utilizzati negli impianti di lavorazione contenuti nei fusti metallici da circa 200 L e il gasolio contenuto nei serbatoi mobili per lo stoccaggio, presentano caratteristiche idonee al loro uso, ed in caso negativo, a provvedere al loro smaltimento;
 - d) ad effettuare le necessarie verifiche tecniche ed analitiche finalizzate a qualificare i liquidi rilevati all'interno delle vasche del depuratore aziendale e ad indicare la loro modalità gestionale;

Vista la nota prot. n. 18620 del 30 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Commissario giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. e al Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l., l'avvio del procedimento di diffida ad adempiere relativo alla messa in sicurezza del sito industriale e ha invitato detti soggetti a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima, eventuali osservazioni o documenti riguardanti le criticità evidenziate da ARPA FVG negli esiti della verifica ispettiva straordinaria effettuata sul sito stesso;

Vista la nota prot. n. 3918 del 25 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto che non è stato dato riscontro alla richiesta di cui alla propria nota del 30 marzo 2018, che invitava il Gestore, il Commissario giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. e il Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l., a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della nota

medesima, eventuali osservazioni o documenti riguardanti le criticità evidenziate da ARPA FVG negli esiti della verifica ispettiva straordinaria, ha sollecitato i soggetti stessi ad inviare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, una relazione che descriva le misure e le tempistiche che si intendono adottare ai fini dell'eliminazione delle irregolarità segnalate;

Vista la nota datata 23 aprile 2018, trasmessa a mezzo PEC solamente in data 30 gennaio 2019, assunta al protocollo regionale n. 4755 del 30 gennaio 2019, con la quale il Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l.:

1) ha premesso:

- a) che il tribunale di Pordenone, con decreto del 30 ottobre 2014, ha dichiarato aperta la procedura di Concordato preventivo, nominando il Commissario Giudiziale;
- b) che in data 12 marzo 2015, con decreto del Tribunale di Pordenone il Concordato preventivo è stato omologato, confermando il Commissario Giudiziale e nominando il Liquidatore Giudiziale;
- c) che la Procedura è attualmente concentrata sulle operazioni volte alla cessione del complesso aziendale;
- d) che la Procedura prevede di completare la cessione del compendio mobiliare entro il mese di settembre del 2018;
- e) che al termine dell'esito positivo delle suddette operazioni la Procedura rottamerà i beni rimasti invenduti e procederà alle operazioni di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nel sito;
- f) che la Procedura ha preso atto delle prescrizioni contenute nella nota di ARPA FVG prot. n. 36804 del 6 novembre 2017, emessa in seguito alla verifica ispettiva straordinaria effettuata in data 8 agosto 2017 presso gli stabilimenti della "Lavorazioni Meccaniche Legno";

2) ha chiesto di poter eseguire i lavori di messa in sicurezza previsti nel citato atto di ARPA FVG n. 073.02 dell'8 agosto 2017 "Annotazione", al termine delle operazioni di vendita del complesso aziendale, in modo tale da poter concentrare, in un'unica soluzione, le suddette operazioni e la sistemazione del sito, al fine di poter, da un lato, espletare gli adempimenti in totale sicurezza, essendo a quel punto il sito vuoto, e dall'altro di contenere i costi a carico della procedura di concordato;

Vista la nota prot. n. 3918 del 25 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto che le operazioni di vendita del complesso aziendale del Gestore non sono ancora concluse e che il Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. non preveda, alla data odierna, la risoluzione delle criticità segnalate da ARPA FVG in tempi certi e determinati, ha comunicato al Gestore, al Commissario giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. e al Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l., l'intenzione di procedere quanto prima, alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, ponendo in capo al Comune di Casarsa della Delizia (PN), le competenze del caso;

Considerato che a seguito della cessazione definitiva dell'attività di fabbricazione in installazioni industriali di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose, soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, da parte della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L., non sussiste più la situazione di fatto che aveva determinato l'emanazione dell'AIA stessa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, della legge 241/1990, dell'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1632 del 9 luglio 2012, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 756 del 15 aprile 2012;

DECRETA

Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale

1. E' revocata, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, della legge 241/1990, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1632 del 9 luglio 2012, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 756 del 15 aprile 2012, rilasciata a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale nel Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, identificata dal codice fiscale 01438000380, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l., al Commissario giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l., al Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l., al Comune di Casarsa della Delizia, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.


3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 756

STINQ - PN/AIA/1R

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, volturata e rinnovata con i decreti n. 2468 del 12 novembre 2009, n. 657 del 31 marzo 2011 e n. 1632 del 9 luglio 2012.

Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto n. 1482 del 31 luglio 2006 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, alla Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Mario & C. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fabbricazione pasta per carta a partire dal legno, sito in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1;

Visto il decreto n. 2468 del 12 novembre 2009, del Direttore del servizio competente, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, è stata volturata a favore della Società P. & P. S.R.L. con sede legale in Comune di Minerbe (VR), Viale dell'Agricoltura, 7;

Visto il decreto n. 657 del 31 marzo 2011, del Direttore del servizio competente, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1482/2006, come volturata con il decreto n. 2468/2009, è stata volturata a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1;

Visto il decreto n. 1632 del 9 luglio 2012, del Direttore del servizio competente, con il quale è stata rinnovata, con modifiche, a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. l'autorizzazione integrata ambientale n. 1482/2006, come volturata con i decreti n. 2468/2009 e n. 657/2011;

Vista la nota del 17 gennaio 2013, con la quale la Società Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- installazione di un estrattore centrifugo, in parallelo all'attuale addensatore statico dell'impianto di depurazione;
- realizzazione di un silos coperto di stabilizzazione;
- affidamento del trasporto, spandimento ed interrimento del fango a ditta autorizzata;

Vista la nota prot. n. STINQ - 3257 - PN/AIA/1R del 28 gennaio 2013, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Casarsa della Delizia, alla Provincia di Pordenone, alla Provincia di Udine, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", copia della citata nota della Società datata 17 gennaio 2013 e di tutta la documentazione tecnica allegata;
- specificato che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ai sensi dell'articolo 5

lettera l-bis, del decreto legislativo 152/2006;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali osservazioni in merito;

Viste la nota prot. n. 2013/24296 del 26 febbraio 2013 e la nota trasmessa con posta elettronica certificata (PEC) in data 1 marzo 2013, con le quali rispettivamente la Provincia di Udine e la Provincia di Pordenone, hanno formulato le proprie osservazioni riguardo le proposte di modifica presentate dalla Società con la citata nota del 17 gennaio 2013;

Vista la nota trasmessa con posta elettronica certificata (PEC) in data 4 marzo 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'accoglimento delle proposte di modifica all'autorizzazione integrata ambientale presentate dalla Società;

Preso atto che il Comune di Casarsa della Delizia e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", hanno ritenuto di non esprimere alcun parere riguardo le modifiche proposte dalla Società;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, come volturata e rinnovata con i decreti n. 2468 del 12 novembre 2009, n. 657 del 31 marzo 2011 e n. 1632 del 9 luglio 2012;

Visto l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, con il decreto n. 1482 del 31 luglio 2006 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, come volturata e rinnovata con i decreti n. 2468 del 12 novembre 2009, n. 657 del 31 marzo 2011 e n. 1632 del 9 luglio 2012, del Direttore del servizio competente.

Art. 2 - L'Allegato DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA', al decreto n. 1632 del 9 luglio 2012, viene sostituito dal seguente:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo stabilimento gestito dalla Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. è situato in Comune di Casarsa, Foglio 8, mappali n. 165 (3.48.30) 166 (1.76.20) e 167 (0.01.00).

Entro il raggio di 1000 metri ricadono:

TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE
Attività produttive	Ilpea spa
Case di civile abitazione	Abitato di Orcenico e frazione Sile del Comune di Casarsa della Delizia
Scuole, ospedali, etc.	No
Impianti sportivi e/o ricreativi	No
Infrastrutture di grande comunicazione	SS.13 e Ferrovia Udine-Venezia
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	No
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Roggia Vignella
Riserve naturali, parchi, zone agricole	Solo zone agricole
Pubblica fognatura	No
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	Metanodotto che giunge sino a via Portonogato
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW	AT132 KV

CICLO PRODUTTIVO

Fasi ciclo produttivo

Arrivo materia prima

La materia prima che arriva alla Lavorazioni Meccaniche Legno Srl è costituita da tondelli di pioppo corrispondenti a precise caratteristiche qualitative e fisiche precedentemente concordate con i fornitori e giunge in azienda per mezzo di autotreni e vagoni ferroviari caricati su appositi automezzi con frequenza giornaliera.

Scortecciatura e separazione

La fase di lavorazione inizia con la scortecciatura e sezionatura dei tronchi di pioppo, che vengono successivamente avviati all'impianto di sfibratura. Il legname viene ridotto a fibra elementare mediante mole abrasive. Le cortecce vengono vendute.

Sfibratura e selezione del prodotto

Il legno scortecciato viene inviato alla vasca di alimentazione degli sfibratori dove è ridotto a fibra elementare mediante un processo meccanico di molatura con speciali mole abrasive in cemento e ceramica. La pasta di legno dagli sfibratori viene inviata, tramite una sistema di pompe, al vibrovaglio.

In seguito le fibre passano nei centrifugatori tubolari per separare la sabbia e gli eventuali residui di corteccia.

La pasta così depurata viene inviata ad un ciclo di assortitura dal quale le fibre che rispecchiano le caratteristiche adeguate al prodotto finito passano alla fase di addensamento.

Addensatura e sbiancamento

La fibra fine viene inviata agli addensatori per separare in tamburi rotanti la pasta legno dall'acqua, ed ottenere così pasta legno addensata (eliminazione dell'acqua per evaporazione) e raccolta in vasche chiuse. Nelle vasche la pasta viene addizionata con acido solforico per correggere il pH.

Dagli addensatori le fibre vengono sottoposte allo sbiancamento, passate ai filtri spremitori, sottoposte ad un secondo ciclo di sbianca e quindi spedite alla pressa ed all'imballaggio.

Imballaggio e spedizione

Dai filtri spremitori il blocco di fogli di pasta di legno, attraverso un sistema automatico di binari, viene inviato ad una pressa in linea con una reggettatrice e quindi portato, per mezzo di un carrello elettrico, in magazzino in attesa della spedizione.

ENERGIA

La Società Lavorazioni Meccaniche Legno Srl non dispone di impianti per la produzione di energia. L'azienda acquista energia elettrica dal gestore della rete nazionale in alta tensione e attraverso una cabina AT/MT la trasforma in media tensione a 6kV per alimentare motori asincroni e sfibratori e in bassa tensione per l'alimentazione degli altri impianti ed attrezzature del ciclo produttivo.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni presenti presso lo stabilimento sono:

Emissione **n. 1** (vibrovaglio), emissioni **n. 2-3-4** (sfibratura), emissioni **n. 5-6** (formazione dei fogli), Emissione **n. 7** (preparazione dell'idrosolfito).

Al fine di migliorare il microclima ambientale nell'area controllo delle vasche dello scarto da raffinare la ditta intende realizzare una cappa per l'aspirazione del vapore acque che genererà un nuovo punto di emissione **n. 8** (vasche scarto da raffinare).

Le polveri di legno derivanti dalla scortecciatura del pioppo possono essere considerate emissioni fuggitive o diffuse. Vengono monitorate secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il prelievo degli inquinanti è stato effettuato mediante campionamento su personale attivo addetto all'impianto di scortecciatura.

La Società dichiara che i valori emersi dall'indagine sono risultati molto inferiori al limite adottato dal D.Lgs. 81/2008.

Scarichi idrici

Sono presenti 3 scarichi idrici che confluiscono nella Roggia Vignella:

scarico **n. 1**: acque reflue industriali trattate nell'impianto di depurazione;

scarico **n. 2**: acque di raffreddamento, acque meteoriche di dilavamento, le acque derivanti dal troppo pieno della vasca di accumulo del pozzo artesiano;

scarico **n. 3**: acque meteoriche di dilavamento.

Il trattamento delle acque reflue industriali è sia chimico-fisico che biologico e prevede i seguenti stadi:

- flottazione delle particelle in sospensione mediante aggiunta di flocculante e insufflazione di aria;

- pre-aerazione e neutralizzazione con latte di calce tramite sistema di comando-controllo del pH;
- ossidazione biologica in due stadi a diversa concentrazione di ossigeno e relativa sedimentazione;

I fanghi separati vengono stabilizzati mediante insufflazione di aria, preaddensati e addensati con aggiunta di flocculante.

In data 17 gennaio 2013 la Società ha comunicato l'intenzione di realizzare una modifica non sostanziale consistente in:

- installazione di una linea di ispessimento fanghi;
- realizzazione di un impianto di fitodepurazione;
- realizzazione di una piazzola di sosta automezzi.

In assenza di ricircolo interno degli affluenti depurati, le acque depurate dall'impianto di fitodepurazione verranno convogliate allo scarico S1.

Le acque reflue, provenienti dalla piazzola di sosta automezzi, che possono originarsi da eventuali perdite di carburanti e lubrificanti dei mezzi o dalle acque meteoriche che potrebbero essere contaminate principalmente da oli minerali e materiali solidi, saranno trattate con un dissabbiatore/disoleatore statico a coalescenza monoblocco per separazione grassi/oli minerali e idrocarburi non emulsionate e verranno convogliate allo scarico S2.

Emissioni sonore

Dal 2005 non sono state effettuate modifiche all'assetto impiantistico e quindi la Società, in sede di rinnovo dell'AIA ha presentato l'indagine acustica effettuata nel 2005.

Si evidenzia che attualmente il Comune di Casarsa della Delizia non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica.

Fanghi

I fanghi dell'impianto di depurazione acqua a doppio stadio biologico, al quale vengono convogliate le acque di processo, sono la principale tipologia di rifiuto prodotta dalla Società.

I fanghi vengono gestiti mediante recupero in agricoltura (R10), in particolare sono impiegati come ammendante in appezzamenti di terreni adibiti alla coltivazione dei pioppi.

Rifiuti


Vengono prodotti i rifiuti che, a titolo indicativo, di seguito si riportano: metalli ferrosi, metalli non ferrosi, rifiuti assimilabili agli urbani, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici.

Bonifiche ambientali

Il sito produttivo non è soggetto ad interventi di bonifica ambientale.

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Il sito produttivo non è soggetto agli adempimenti di cui al dlgs 334/1999 e smi.



Art. 3 - L'Allegato A, al decreto n. 1632 del 9 luglio 2012, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale viene concesso alla Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale ed operativa in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, a condizione che il Gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione 1 (vibrovaglio)	Portata: 250 m ³ /h Quota dal p.c.: 16 m
Punto di emissione 2 (sfibratori)	Portata: 4000 m ³ /h Quota dal p.c.:16 m
Punto di emissione 3 (sfibratori)	Portata: 6000 m ³ /h Quota dal p.c.: 16 m
Punto di emissione 4 (sfibratori)	Portata: 6000 m ³ /h Quota dal p.c. 16 m
Punto di emissione 5 (Filtro spremitore)	Portata: 2000 m ³ /h Quota dal p.c.: 8 m
Punto di emissione 6 (Filtro spremitore)	Portata: 2000 m ³ /h Quota dal p.c.:8 m
Punto di emissione 8 (vasche di scarto da raffinare)	Portata: 7000 m ³ /h Quota dal p.c.:6 m
Sostanze	Limiti
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche totali S.O.T. espresso come C totale	50 mg/Nm ³

Punto di emissione 7 (Preparazione soluzione idrosolfito)	Portata: 570 m ³ /h Quota dal p.c.: 6 m
Sostanze	Limiti
Polveri Totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	500 mg/Nm ³

Prescrizioni per il nuovo punto di emissione n. 8:

1. La Società dovrà comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, alla Provincia di Udine, al Comune di Casarsa della Delizia, all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale", con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto.
2. La Società dovrà mettere a regime l'impianto entro 3 mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, alla Provincia di Udine, al Comune di Casarsa della Delizia, all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale".

3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
3. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
5. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
6. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa e alla planimetria allegata alla presente.

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi delle acque reflue possono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere rispettata per gli scarichi n. 1, n. 2 e n. 3 la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
- b) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza di ciascuno scarico, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
- c) devono essere adottate misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/06;
- d) Entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società dovrà trasmettere una planimetria aggiornata dello stato di fatto relativamente alle reti tecnologiche afferenti agli scarichi idrici.
- e) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire la diffusione di emissioni odorose sgradevoli, sia nella fase di trasferimento del fango dagli impianti di

addensamento/ispessimento, che nella fase di stoccaggio all'interno del silos di stabilizzazione;

- f) A valle dell'uscita del nuovo impianto di dissabbiatura/disoleazione a servizio della piazzola di sosta, e prima dell'immissione nella linea di scarico n. 2, dovrà essere collocato un pozzetto avente le caratteristiche idonee per l'utilizzo di un campionatore automatico;
- g) Tutte le acque meteoriche provenienti dall'area impermeabilizzata sulla quale viene effettuato il caricamento mediante pala meccanica dei fanghi nel rimorchio attrezzato, devono essere recuperate e inviate al depuratore, in quanto l'area potrebbe essere interessata da spandimenti accidentali di fango.

È fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.

UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA

Si riportano di seguito le prescrizioni autorizzative relative all'utilizzo di fanghi in agricoltura:

- 1) L'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. Condizioni per l'utilizzazione:

è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati dall'art. 2 del D.Lgs. 99/1992 se ricorrono le seguenti condizioni:

- sono stati sottoposti a trattamento;
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del D.Lgs. 99/1992, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

Possono essere utilizzati i fanghi che, al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato IB del D.Lgs. 99/1992 e degli altri parametri richiesti alla lettera f) di questo punto.

I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
- pH compreso tra 6,0 e 7,5.

In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 99/1992. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.

b. Divieti

È fatto divieto all'azienda di utilizzare i fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dal precedente paragrafo a).

È vietato l'utilizzo di fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/1982, con le concentrazioni limite stabilite nella DCI del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.

È vietato applicare i fanghi ai terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con c.s.c. minore di 8 meg/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle cinque settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

c. Norme tecniche

La Società deve applicare i fanghi:

- seguendo le buone pratiche agricole;
- durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
- durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
- in ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

2) Si prescrive alla Società Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. che nella distribuzione dei fanghi vengano rispettate le seguenti fasce di rispetto:

- 30 m dal ciglio delle strade comunali, provinciali e statali;
- 50 m dalle case di civile abitazione;
- 200 m di raggio dai punti di captazione di risorse idriche potabile;
- 30 m dai corsi d'acqua superficiali;
- 5 m dalle canalette di scolo delle acque.




La Società può utilizzare i fanghi provenienti dal proprio impianto di depurazione di tipo biologico per il trattamento di sostanze organiche sui terreni indicati nella tabella riportata di seguito:

Proprietaria: S.I.R.F.I. Società agricola di Raffin Ernesto s.a.s.					
COMUNE	FOGLIO	MAPP.	HA	HA TOT.	COLTURA
Zoppola	37	4	3.49.40	5.25.70	PIOPPO
		5	38.50		
		168	1.37.80		
Porpetto	1	55	3.12.20	28.28.40	PIOPPO
		57	1.39.10		
		58	6.99.40		
		59	3.46.60		
		60	85.30		
		61	15.50		
		62	2.07.90		
		64	3.02.20		
		65	57.20		
	6	1	3.75.50		
		2	2.87.50		
Castions di Strada	10	447	1.17.60	15.88.00	PIOPPO
		448	83.60		
		449	1.66.60		
		450	2.62.10		
		463	59.50		
		464	61.10		
		465	3.06.40		
		468	58.70		
		469	18.80		
		470	4.53.60		
Sesto al Reghena	15	38	4.05.10	5.73.15	PIOPPO
		39	1.36.20		
		123	0.01.60		
		183	0.30.25		
Gestore: Lavorazione Meccaniche Legno s.r.l. (terreno facente parte dei beni concessi in affitto dalla Portonogaro sas)					
Casarsa della Delizia	8	1B	5,000	5,000	PIOPPO

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Casarsa della Delizia, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).



Art. 4 - L'Allegato B, al decreto n. 1632 del 9 luglio 2012, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee

- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone, Comune e ASS n. 6 con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone, Comune di Casarsa, ASS n. 6 e ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L.	RAFFIN GIULIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per il punto di emissione presente, il parametro da monitorare e la frequenza ed il metodo da utilizzare:

Tab. 2 - Inquinanti monitorati


Punti di emissione n.. 1-n.2-n.3-n.4-n.5-n.6-n.8	Modalità di controllo		Metodi
	Continuo	Discontinuo	
Polveri totali		annuale	UNI EN 13284-1:2003
Sostanze organiche SOT, espresse come C totale		annuale	UNI EN 13526-2002

Punto di emissione N. 7	Modalità di controllo		Metodi
	Continuo	Discontinuo	
PM		annuale	UNI EN 13284-1:2003
Ossidi di Zolfo		annuale	D.M. 25/08/2000All. 1 GU n° 223 23/09/2000

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare relativamente alle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 3 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Polveri di legno	Impianto di scortecciatura	Manutenzione impianto	Indagine con campionatori personali	Triennale	Registro esposti sostanze cancerogene - D.Lgs. 81/08 e smi



Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

	S1	S2	S3	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH		X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
	X			X		
Temperatura		X			Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2010 MAN 29 2003
	X			X		
Conducibilità	X			X		
Portata	X			X		
Solidi sospesi totali	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003
BOD ₅	X	X	X		Quadrimestrale	APHA, ed 21th 2005, 5210D
COD	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
Arsenico (As) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Cadmio (Cd) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Cromo (Cr) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Mercurio (Hg) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Nichel (Ni) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Piombo (Pb) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Rame (Cu) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Selenio	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Stagno	-	-	-	-	-	
Zinco (Zn) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Solfuri	X	-	-	-	Annuale	standard methods 4005- D
Solfiti	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4150A
Solfati	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Cloruri	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Fluoruri	X	-	-	-	Annuale	
Fosforo totale	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
Azoto totale	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4060 MAN 29 2003
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4030 A2 MAN 29 2003
Azoto nitroso (come N)	X	X	X	-	Quadrimestrale	APHA, ed. 21th 2005,4500 NO ₂ B
Azoto nitrico (come N)	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Idrocarburi totali	X	X	X	-	Annuale S1, quadrimestrale S2 e S3	APAT CNR IRSA 2003 5160 B2
Aldeidi	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 5070 A2 MAN 29 2003
Fenoli	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 5070 A2 MAN 29 2003

Solventi organici aromatici	X	-	-	-	Annuale	Standard Methods 21° ed. 205 6040B
Solventi clorurati	X	-	-	-	Annuale	Standard Methods 21° ed. 205 6040B
Cromo VI	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3150C MAN 29 2003

Prescrizione:

Entro 6 mesi dalla data della presente autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà installare sullo scarico S1, sistemi di monitoraggio in continuo per i parametri indicati in Tabella 4, con relativa registrazione.

La tabella 5 riporta i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Flottatore	pH Volume del fango	pHmetro Coni Imhoff	Entrata - Uscita flottatore	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Vasca di pre-aerazione	pH, T, Ox disciolto, volume del fango	pHmetro, ossimetro, cono Imhoff, Termometro	Vasca di pre-aerazione	pH in continuo, altri parametri 1-2 volte la settimana	Registro cartaceo (non per pH in continuo)
S1	Vasca 1° stadio ossidazione	pH, T, Ox disciolto, volume del fango, concentrazione del fango, SVI, estrazione del fango, H acqua sediment., riciclo	pHmetro, cono Imhoff, ossimetro, bilancia, termometro, stru- mentazione impianto	Vasca 1° stadio ossidazione	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Sedimentatore 1° stadio	pH, Ox disciolto	pHmetro, ossimetro	Sedimentatore 1° stadio	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Vasca 2° stadio ossidazione	pH, T, Ox disciolto, volume del fango, concentrazione del fango, SVI, estrazione del fango, H acqua sediment., riciclo	pHmetro, cono Imhoff, ossimetro, bilancia, termometro, stru- mentazione impianto	Vasca 2° stadio ossidazione	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Sedimentatore 2° stadio	pH, Ox disciolto	pHmetro, ossimetro	Sedimentatore 1° stadio	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Linea fanghi	Portata fanghi estratti	Tempo funzionamento pompa estrazione fanghi (min/h)	-----	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Fitodepurazione	Quantità specifica lemna	visivo	1 stadio a flusso superficiale	1 volta al mese	Registro cartaceo

Per una valutazione dell'impatto degli scarichi, la Società dovrà controllare la qualità delle acque della Roggia Vignella in due punti a monte e a valle dell'immissione degli scarichi, almeno dei parametri azoto e fosforo totale, con frequenza annuale e della temperatura con frequenza quadrimestrale.

Falda di approvvigionamento idrico

La Società dovrà effettuare un controllo chimico della qualità dell'acqua della falda freatica almeno una volta nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Il controllo analitico deve essere corrispondente a esami tipo "Verifica" di cui al D.Lgs. 31/2001.

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Fanghi

a) Notifica

La Società deve notificare, con almeno 10 giorni di anticipo alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di competenza, alla Provincia di competenza e al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi;

la notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati alla lettera c)
- l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato IIA del D. Lgs. 99/1992;
- le colture in atto e quelle previste;
- le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi;
- il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Società Lavorazioni Meccaniche Legno dovrà confermare, agli Enti sopraccitati, le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, elencate nella notifica, attraverso le vie brevi (fax o e-mail), **entro le 48 ore precedenti dalla prevista distribuzione** sui terreni con indicazione dell'orario di inizio delle operazioni di spargimento.

b) Analisi dei terreni

La Società deve effettuare le analisi dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A del D.Lgs. 99/1992 e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.

Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni, ed essere inviate alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone e di Udine, alla Provincia di Pordenone, Provincia di Udine e al Comune di competenza, in tempo utile per la verifica delle condizioni d'idoneità del terreno al proseguo delle operazioni.

Le analisi del terreno, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

c) Analisi dei Fanghi

I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.), ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e.. Nel caso dei fanghi di cui all'articolo 2 punto a.1. del D.Lgs. 99/1992, provenienti da impianti di depurazione con capacità inferiore a 5.000 a.e., si procederà ad almeno una analisi all'anno.

Le analisi devono essere effettuate sui parametri dell'allegato I B e II B del D.Lgs. 99/1992, nonché sui eventuali parametri di cui alla Tabella 1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale 27.07.1984, indicati da ARPA FVG.

Le analisi devono essere effettuate con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato IIB al D.Lgs. 99/1992 per i parametri previsti negli allegati IB e IIB del

medesimo decreto, mentre per gli altri parametri si dovrà fare riferimento al punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, qualora vengano indicati da ARPA FVG. Il campionamento dei fanghi da sottoporre ad analisi dovrà essere eseguito esclusivamente presso l'impianto di depurazione.

Le analisi dei fanghi, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

d) Formulario d'identificazione

L'attività di trasporto, raccolta, stoccaggio e condizionamento dei fanghi è disciplinata e autorizzata ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006).

Per ogni fase di utilizzazione i fanghi devono essere corredati dal formulario di identificazione, previsto art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Le informazioni specifiche di cui all'allegato III A del D.Lgs. 99/1992, non previste nel formulario, dovranno essere indicate nelle annotazioni dello stesso.

Il formulario di identificazione deve essere conservato per un periodo non inferiore a sei anni.

h) Registri

L'azienda deve tenere apposito registro, con pagine numerate progressivamente e preventivamente timbrate da ARPA, sul quale devono essere riportati, secondo le modalità indicate nell'allegato III B del D.Lgs. 99/1992:

- il risultato delle analisi dei terreni;
- i quantitativi di fanghi ricevuti;
- la relativa composizione e caratteristiche (analisi dei fanghi);
- il tipo di trattamento subito;
- gli estremi del formulario di identificazione;
- il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
- i quantitativi di fanghi utilizzati;
- le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

I registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione. Analogamente vale per ciascun certificato di analisi di cui alle lettere e) e f) del presente punto 1;

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Le tabelle 6 e 7 specificano i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare sui macchinari.

Tab. 6 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri			Perdite		
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori e motori	Assorbimento elettrico	Oraria	Regime	Strumentale	-	Registro cartaceo
Raffinatori	Assorbimento elettrico	Oraria	Regime	Strumentale	-	Registro cartaceo

Tab. 7– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori e motori asincroni	Oliatura, ingrassaggio, verifica ed eventuale ripristino livelli lubrificanti	Settimanale	Registro cartaceo
Motori asincroni	Smontaggio, pulizia, lubrificazione	Annuale	Registro cartaceo
Raffinatori	Smontaggio, pulizia, sostituzione olio	Annuale	Registro cartaceo
Filtro pressa	Lavaggio, oliatura, ingrassaggio	Settimanale	Registro cartaceo
Soffianti impianto depurazione	Verifica livelli olio ed eventuale ripristino	Settimanale	Registro cartaceo
	Verifica filtri aria ed eventuale pulizia	Settimanale	Registro cartaceo
	Sostituzione olio	Annuale	Registro cartaceo
Imballaggio e spedizione	Lavaggio completo impianto.	Settimanale	Registro cartaceo
	Verifica e se necessario lubrificazione catene ed ingranaggi pressa.	Settimanale	Registro cartaceo
Scortecciatrici	Ingrassaggio e lubrificazione	Settimanale	Registro cartaceo
disoleatore	Verifica filtro ed eventuale pulizia	Trimestrale	Registro cartaceo

Controlli sui punti critici

La tabella 8 evidenzia, i punti critici degli impianti e dei processi produttivi, le specifiche del controllo che deve essere effettuato su ogni macchina/impianto e l'intervento (Tab.9) da realizzare.

Tab. 8- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori	Assorbimento elettrico	Orario	Regime	Strumentale	Nessuna	Registro cartaceo
Raffinatori	Assorbimento elettrico	Continuo	Regime	Strumentale	Nessuna	Registro cartaceo
Depuratore	Parametri di tabella n. 6	2 volte la settimana	Regime	Strumentale	BOD, COD e solidi sospesi	Registro cartaceo
Fitodepurazione	Quantità specifica lemna	1 volta al mese	Regime	Visiva	BOD, COD e solidi sospesi	Registro cartaceo

Tab. 9 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori	Manutenzione straordinaria	Annuale	Registro cartaceo
Raffinatori	Manutenzione straordinaria	Annuale	Registro cartaceo
Depuratore	Manutenzione straordinaria	Annuale	Registro cartaceo
Fitodepurazione	Manutenzione straordinaria	Annuale	Registro cartaceo

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

La tabella 10 indica la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare qualora all'interno dell'impianto siano presenti le strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 10 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Verifica serbatoi reagenti nel "Magazzino Reagenti" e sul suo retro (Acido cloridrico)	Visivo	Settimanale	Registro	Visivo	Settimanale	Registro cartaceo
Verifica serbatoio Acido solforico e relativo bacino di contenimento	Visivo	Settimanale	Registro	Visivo	Settimanale	Registro cartaceo

Indicatori di performance

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 11 e presentare un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 11 – Indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico d'acqua	m ³ /ton prodotto	Calcolo	Annuale	Registro informatico
Emissione specifica di COD	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Emissione specifica di BOD ₅	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Emissione specifica di SS	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Emissione specifica di N	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Consumo elettrico specifico	MWh/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ente di controllo individuato in tabella 1 svolge le seguenti attività.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 12, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;

e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;

f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.


Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tab. 12 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	*	2
	Acqua	*	2
	Rifiuti	*	2
	Clima acustico	*	2
	Tutela risorsa idrica	*	2
	Campi elettromagnetici	/	/
	Odori	/	/
	Sicurezza del territorio	/	/
	Ripristino ambientale	/	/
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria	/	/
	Acqua Sugli scarichi S1 S2 Sui inquinanti previsti in tab 4	annuale	5


*Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Società stessa di rispettare quanto prescritto dal D.M. 24/04/2008.



Art. 5 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei citati decreti n. 1482 del 31 luglio 2006, n. 2468 del 12 novembre 2009, n. 657 del 31 marzo 2011 e n. 1632 del 9 luglio 2012.

Trieste,

15 APR. 2013



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1632

STINQ - PN/AIA/1-R

D.Lgs. 152/2006. Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1482 del 31 luglio 2006, relativa ad un impianto di fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno, sito in Comune di Casarsa della Delizia (PN).

Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2005, con il quale sono state emanate le linee guida per alcune attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in

materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto n. 1482 del 31 luglio 2006 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, alla Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Mario & C. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fabbricazione pasta per carta a partire dal legno, sito in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1;

Visto il decreto n. 2468 del 12 novembre 2009, del Direttore del servizio competente, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, è stata volturata a favore della Società P. & P. S.R.L. con sede legale in Comune di Minerbe (VR), Viale dell'Agricoltura, 7;

Visto il decreto n. 657 del 31 marzo 2011, del Direttore del servizio competente, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1482/2006, è stata ulteriormente volturata a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1;

Vista la domanda di data 27 gennaio 2011, con la quale la Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. ha chiesto:

- il rinnovo, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1482/2006, volturata con il decreto n. 657/2011;

- una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione tecnica relativa al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. STINQ - 6564 -PN/AIA/1 del 17 febbraio 2011, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la richiesta proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione riferita al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 24 marzo 2011, con la quale la Società ha chiesto un'ulteriore proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione tecnica relativa al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. STINQ - 14484 -PN/AIA/1 del 19 aprile 2011, con la quale il Servizio

competente ha concesso alla Società la richiesta proroga di 45 giorni;

Vista la nota del 4 maggio 2011, con la quale la Società

a) ha trasmesso la documentazione tecnica relativa al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, la dichiarazione del gestore dell'impianto e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

b) ha integrato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con la richiesta:

- di includere un nuovo punto di emissione relativo alle vasche dello scarto da raffinare;
- di comprendere nuovi terreni sui quali operare lo spandimento dei fanghi;
- di riconsiderare il Piano di monitoraggio e controllo imposto con il decreto n. 1482/2006, in funzione dell'analisi condotta sul processo produttivo;

Vista la nota prot. n. STINQ - 18073 -PN/AIA/1-R del 19 maggio 2011, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Atteso che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 3 giugno 2011, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Considerato, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 29 quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Visto il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 28 settembre 2011, dal quale, tra l'altro, risulta che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2011.0070136 del 27 settembre 2011 della Provincia di Pordenone con la quale sono stati chiesti integrazioni alla documentazione presentata dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione nonché un approfondimento giuridico al fine di accertare se i fanghi provenienti dall'insediamento produttivo rientrano tra quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 99/1992;

- la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario analizzare, dal punto di vista giuridico, la problematica relativa ai fanghi;

- il rappresentante del Comune di Casarsa della Delizia ha chiesto che la Società fornisca chiarimenti circa il procedimento di sdemanializzazione dell'originario corso del Rio Vignella, stante che a quella data lo stesso catastalmente risultava intestato al Demanio pubblico dello Stato, mentre nulla risultava circa il nuovo tracciato dello stesso corso d'acqua;

- il rappresentante del Comune ha chiesto inoltre che la Società fornisca un aggiornamento in merito alle edificazioni realizzate nel corso degli anni presso il sito produttivo;

- la Conferenza di servizi ha chiesto alla Società di trasmettere alla Regione, in numero di 8 copie, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, le integrazioni documentali richieste dalla Provincia e dal Comune;

- la Conferenza di servizi ha concluso la propria attività e rimanendo in attesa della documentazione richiesta;

Vista la nota dell'1 novembre 2011, con la quale la Società ha inviato la documentazione

integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 5271/2010/SA/PA – 123 del 16 novembre 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone:

- ha ritenuto che i fanghi di depurazione che si originano dal trattamento delle acque reflue della Società lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. rientrano tra quelli definiti dal decreto legislativo 99/1992;

- ha evidenziato che l'utilizzo degli stessi fanghi deve rispettare l'iter autorizzativi previsto dal decreto legislativo 99/1992, nonché le previsioni del DPGR 0108/Pres. del 24 maggio 2010, qualora ne ricorrano le condizioni;

Vista la nota prot. n. 5759/2010/SA/PA – 193 del 13 dicembre 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, in riferimento alle considerazioni espresse dalla Provincia di Pordenone con la nota prot. n. 2011.0070136 del 27 settembre 2011, ha ritenuto necessaria l'adozione di alcune misure di controllo sugli scarichi e sulle emissioni in atmosfera;

Visto il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 25 gennaio 2012, dal quale, tra l'altro, risulta che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2012.0005120 del 24 gennaio 2012, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso il proprio parere di competenza;

- la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario coinvolgere nel procedimento la Provincia di Udine affinché potesse esprimere il proprio parere in merito all'attività di utilizzazione dei fanghi sui terreni di competenza;

- la Conferenza di servizi si è riservata di approfondire le tematiche sollevate dalla Provincia di Pordenone con la nota prot. n. 2012.0005120 del 24 gennaio 2012;

- il rappresentante della Società ha espresso l'inopportunità di installare sistemi di misurazione in continuo dei parametri indicati dalla Provincia relativamente agli scarichi idrici, in particolare sullo scarico S3, in considerazione dei lavori effettuati per annullare i flussi idrici di origine non meteorica;

- il rappresentante della Società ha manifestato la propria disponibilità ai campionamenti per le emissioni in atmosfera richiesti dall'ARPA con nota prot. 5759/2010/SA/PA-193 del 13 dicembre 2011;

- il rappresentante del Comune ha chiesto alla Società di approfondire le verifiche edilizio-urbanistiche dei fabbricati e degli impianti presenti, avviando nel caso le procedure conseguenti;

- la Conferenza di servizi ha sospeso pertanto i propri lavori;

Vista la nota prot. n. 4663/ISP del 25 gennaio 2012, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ha ritenuto di non rilevare motivi o pareri ostativi alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Società Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l.;

Atteso che la Società ha trasmesso con Posta Elettronica Certificata (PEC), in data 2 aprile 2012 i referti analitici relativi ai campionamenti per le emissioni in atmosfera richiesti da ARPA con la nota prot. n. 5759/2010/SA/PA – 193 del 13 dicembre 2011;

Visto il verbale della terza seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 2 maggio 2012, dal quale, tra l'altro, risulta che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2012/53275 del 24 aprile 2012 della Provincia di Udine con la quale si chiedono ulteriori chiarimenti alla documentazione già presentata dalla Società;
- il rappresentante della Società ha consegnato la documentazione richiesta dalla Provincia di Udine;
- la Conferenza di servizi ha ritenuto, a seguito delle analisi effettuate dalla Società, di autorizzare anche le emissioni n. 1 (vibrotaglio), n. 2-3-4 (sfibratura), n. 5-6 (formazione dei fogli), e n. 8 (vasche scarto da raffinare) e nonché di prescrivere il campionamento degli inquinanti presenti;
- il rappresentante della Società ha dichiarato che allo scarico S2 confluiscono le acque di raffreddamento, le acque meteoriche di dilavamento e le acque derivanti dal troppo pieno della vasca di accumulo del pozzo artesiano;
- la Conferenza di servizi dopo aver valutato e modificato la Relazione istruttoria proposta dal Servizio competente ha proceduto alla sua approvazione;

Vista la nota prot. n. 22595/ISP del 30 aprile 2012, pervenuta l'8 maggio 2012, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ha ritenuto di non rilevare motivi o pareri ostativi alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Società Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l.;

Preso atto che la Provincia di Pordenone, la Provincia di Udine e il Comune di Casarsa della Delizia, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 2 maggio 2012 e che per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al rinnovo, con le modifiche richieste, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 1482 del 31 luglio 2006 e volturata con i citati decreti n. 2468 del 12 novembre 2009 e n. 657 del 31 marzo 2011;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, con modifiche, a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO

S.R.L. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, identificata dal codice fiscale 01438000380, l'autorizzazione integrata ambientale n. 1482 del 31 luglio 2006, relativa ad un impianto di fabbricazione pasta per carta a partire dal legno, sito in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **5 (cinque)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato A** al presente decreto, adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato B** al presente decreto ed applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecniche disponibili, come riportate nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e del decreto legislativo 99/1992.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 8 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione

del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità di seguito indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; la tariffa dovuta per i controlli programmati in tale periodo, è calcolata al netto di quanto già versato entro il 30 gennaio 2012 per le attività di controllo previste, per l'anno 2012, dal decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 1482 del 31 luglio 2006;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente

autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 17 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonchè i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Art. 18 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Trieste, **09 LUG. 2012**


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo stabilimento gestito dalla Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. è situato in Comune di Casarsa, Foglio 8, mappali n. 165 (3.48.30) 166 (1.76.20) e 167 (0.01.00).

Entro il raggio di 1000 metri ricadono:

TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE
Attività produttive	Ilpea spa
Case di civile abitazione	Abitato di Orcenico e frazione Sile del Comune di Casarsa della Delizia
Scuole, ospedali, etc.	No
Impianti sportivi e/o ricreativi	No
Infrastrutture di grande comunicazione	SS.13 e Ferrovia Udine-Venezia
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	No
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Roggia Vignella
Riserve naturali, parchi, zone agricole	Solo zone agricole
Pubblica fognatura	No
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	Metanodotto che giunge sino a via Portonogato
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW	AT132 KV

CICLO PRODUTTIVO

Fasi ciclo produttivo

Arrivo materia prima

La materia prima che arriva alla Lavorazioni Meccaniche Legno Srl è costituita da tondelli di pioppo corrispondenti a precise caratteristiche qualitative e fisiche precedentemente concordate con i fornitori e giunge in azienda per mezzo di autotreni e vagoni ferroviari carichi su appositi automezzi con frequenza giornaliera.

Scortecciatura e separazione

La fase di lavorazione inizia con la scortecciatura e sezionatura dei tronchi di pioppo, che vengono successivamente avviati all'impianto di sfibratura. Il legname viene ridotto a fibra elementare mediante mole abrasive. Le cortecce vengono vendute.

Sfibratura e selezione del prodotto

Il legno scortecciato viene inviato alla vasca di alimentazione degli sfibratori dove è ridotto a fibra elementare mediante un processo meccanico di molatura con speciali mole abrasive in cemento e ceramica. La pasta di legno dagli sfibratori viene inviata, tramite una sistema di pompe, al vibrovaglio.

In seguito le fibre passano nei centrifugatori tubolari per separare la sabbia e gli eventuali residui di corteccia.

La pasta così depurata viene inviata ad un ciclo di assortitura dal quale le fibre che rispecchiano le caratteristiche adeguate al prodotto finito passano alla fase di addensamento.

Addensatura e sbiancamento

La fibra fine viene inviata agli addensatori per separare in tamburi rotanti la pasta legno dall'acqua, ed ottenere così pasta legno addensata (eliminazione dell'acqua per evaporazione) e raccolta in vasche chiuse. Nelle vasche la pasta viene addizionata con acido solforico per correggere il pH.

Dagli addensatori le fibre vengono sottoposte allo sbiancamento, passate ai filtri spremitori, sottoposte ad un secondo ciclo di sbianca e quindi spedite alla pressa ed all'imballaggio.

Imballaggio e spedizione

Dai filtri spremitori il blocco di fogli di pasta di legno, attraverso un sistema automatico di binari, viene inviato ad una pressa in linea con una reggettatrice e quindi portato, per mezzo di un carrello elettrico, in magazzino in attesa della spedizione.

ENERGIA

La Società Lavorazioni Meccaniche Legno Srl non dispone di impianti per la produzione di energia. L'azienda acquista energia elettrica dal gestore della rete nazionale in alta tensione e attraverso una cabina AT/MT la trasforma in media tensione a 6kV per alimentare motori asincroni e sfibratori e in bassa tensione per l'alimentazione degli altri impianti ed attrezzature del ciclo produttivo.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni presenti presso lo stabilimento sono:

Emissione **n. 1** (vibrotaglio), emissioni **n. 2-3-4** (sfibratura), emissioni **n. 5-6** (formazione dei fogli), Emissione **n. 7** (preparazione dell'idrosolfito).

Al fine di migliorare il microclima ambientale nell'area controllo delle vasche dello scarto da raffinare la ditta intende realizzare una cappa per l'aspirazione del vapore acque che genererà un nuovo punto di emissione **n. 8** (vasche scarto da raffinare).

Le polveri di legno derivanti dalla scortecciatura del pioppo possono essere considerate emissioni fuggitive o diffuse. Vengono monitorate secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il prelievo degli inquinanti è stato effettuato mediante campionamento su personale attivo addetto all'impianto di scortecciatura.

La Società dichiara che i valori emersi dall'indagine sono risultati molto inferiori al limite adottato dal D.Lgs. 81/2008.

Scarichi idrici

Sono presenti 3 scarichi idrici che confluiscono nella Roggia Vignella:

scarico **n. 1**: acque reflue industriali trattate nell'impianto di depurazione;

scarico **n. 2**: acque di raffreddamento, acque meteoriche di dilavamento, le acque derivanti dal troppo pieno della vasca di accumulo del pozzo artesiano;

scarico **n. 3**: acque meteoriche di dilavamento.

Il trattamento delle acque reflue industriali è sia chimico-fisico che biologico e prevede i seguenti stadi:

- flottazione delle particelle in sospensione mediante aggiunta di flocculante e insufflazione di aria;
- pre-aerazione e neutralizzazione con latte di calce tramite sistema di comando-controllo del pH;
- ossidazione biologica in due stadi a diversa concentrazione di ossigeno e relativa sedimentazione;

I fanghi separati vengono stabilizzati mediante insufflazione di aria, preaddensati e addensati con aggiunta di flocculante.

Emissioni sonore

Dal 2005 non sono state effettuate modifiche all'assetto impiantistico e quindi la Società, in sede di rinnovo dell'AIA ha presentato l'indagine acustica effettuata nel 2005.

Si evidenzia che attualmente il Comune di Casarsa della Delizia non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica.

Fanghi

I fanghi dell'impianto di depurazione acqua a doppio stadio biologico, al quale vengono convogliate le acque di processo, sono la principale tipologia di rifiuto prodotta dalla Società. I fanghi vengono gestiti mediante recupero in agricoltura (R10), in particolare sono impiegati come ammendante in appezzamenti di terreni adibiti alla coltivazione dei pioppi.

Rifiuti

Vengono prodotti i rifiuti che, a titolo indicativo, di seguito si riportano: metalli ferrosi, metalli non ferrosi, rifiuti assimilabili agli urbani, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici.

Bonifiche ambientali


Il sito produttivo non è soggetto ad interventi di bonifica ambientale

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Il sito produttivo non è soggetto agli adempimenti di cui al dlgs 334/1999 e smi.



ALLEGATO A



Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale viene concesso alla Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale ed operativa in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, a condizione che il Gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione 1 (vibrovaglio)	Portata: 250 m ³ /h Quota dal p.c.: 16 m
Punto di emissione 2 (sfibratori)	Portata: 4000 m ³ /h Quota dal p.c.: 16 m
Punto di emissione 3 (sfibratori)	Portata: 6000 m ³ /h Quota dal p.c.: 16 m
Punto di emissione 4 (sfibratori)	Portata: 6000 m ³ /h Quota dal p.c. 16 m
Punto di emissione 5 (Filtro spremitore)	Portata: 2000 m ³ /h Quota dal p.c.: 8 m
Punto di emissione 6 (Filtro spremitore)	Portata: 2000 m ³ /h Quota dal p.c.: 8 m
Punto di emissione 8 (vasche di scarto da raffinare)	Portata: 7000 m ³ /h Quota dal p.c.: 6 m
Sostanze	Limiti
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche totali S.O.T. espresso come C totale	50 mg/Nm ³

Punto di emissione 7 (Preparazione soluzione idrosolfito)	Portata: 570 m ³ /h Quota dal p.c.: 6 m
Sostanze	Limiti
Polveri Totali	10 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	500 mg/Nm ³

Prescrizioni per il nuovo punto di emissione n. 8:

1. La Società dovrà comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, alla Provincia di Udine, al Comune di Casarsa della Delizia, all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale", con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto.
2. La Società dovrà mettere a regime l'impianto entro 3 mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di

Pordenone, alla Provincia di Udine, al Comune di Casarsa della Delizia, all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale".

3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
3. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
5. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
6. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa e alla planimetria allegata alla presente.

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi delle acque reflue possono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere rispettata per gli scarichi n. 1, n. 2 e n. 3 la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
- b) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza di ciascuno scarico, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
- c) devono essere adottate misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/06;
- d) Entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società dovrà trasmettere una planimetria aggiornata dello stato di fatto relativamente alle reti tecnologiche afferenti agli scarichi idrici.

È fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.

UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA

Si riportano di seguito le prescrizioni autorizzative relative all'utilizzo di fanghi in agricoltura:

1) L'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Condizioni per l'utilizzazione:

è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati dall'art. 2 del D.Lgs. 99/1992 se ricorrono le seguenti condizioni:

- sono stati sottoposti a trattamento;
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del D.Lgs. 99/1992, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

Possono essere utilizzati i fanghi che, al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato IB del D.Lgs. 99/1992 e degli altri parametri richiesti alla lettera f) di questo punto.

I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
- pH compreso tra 6,0 e 7,5.

In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 99/1992. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.

b. Divieti

È fatto divieto all'azienda di utilizzare i fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dal precedente paragrafo a).

È vietato l'utilizzo di fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/1982, con le concentrazioni limite stabilite nella DCI del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.

È vietato applicare i fanghi ai terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

- con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con c.s.c. minore di 8 meg/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle cinque settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

c. Norme tecniche

La Società deve applicare i fanghi:

- seguendo le buone pratiche agricole;
- durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
- durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
- in ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

2) Si prescrive alla Società Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. che nella distribuzione dei fanghi vengano rispettate le seguenti fasce di rispetto:

- 30 m dal ciglio delle strade comunali, provinciali e statali;
- 50 m dalle case di civile abitazione;
- 200 m di raggio dai punti di captazione di risorse idriche potabile;
- 30 m dai corsi d'acqua superficiali;
- 5 m dalle canalette di scolo delle acque.




La Società può utilizzare i fanghi provenienti dal proprio impianto di depurazione di tipo biologico per il trattamento di sostanze organiche sui terreni indicati nella tabella riportata di seguito:

Proprietaria: S.I.R.F.I. Società agricola di Raffin Ernesto s.a.s.					
COMUNE	FOGLIO	MAPP.	HA	HA TOT.	COLTURA
Zoppola	37	4	3.49.40	5.25.70	PIOPPO
		5	38.50		
		168	1.37.80		
Porpetto	1	55	3.12.20	28.28.40	PIOPPO
		57	1.39.10		
		58	6.99.40		
		59	3.46.60		
		60	85.30		
		61	15.50		
		62	2.07.90		
		64	3.02.20		
		65	57.20		
	6	1	3.75.50	28.28.40	PIOPPO
	2	2.87.50			
Castions di Strada	10	447	1.17.60	15.88.00	PIOPPO
		448	83.60		
		449	1.66.60		
		450	2.62.10		
		463	59.50		
		464	61.10		
		465	3.06.40		
		468	58.70		
		469	18.80		
		470	4.53.60		
Sesto al Reghena	15	38	4.05.10	5.73.15	PIOPPO
		39	1.36.20		
		123	0.01.60		
		183	0.30.25		
Gestore: Lavorazione Meccaniche Legno s.r.l. (terreno facente parte dei beni concessi in affitto dalla Portonogaro sas)					
Casarsa della Delizia	8	1B	5,000	5,000	PIOPPO

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Casarsa della Delizia, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

ALLEGATO B



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone, Comune e ASS n. 6 con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone, Comune di Casarsa, ASS n. 6 e ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L.	RAFFIN GIULIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per il punto di emissione presente, il parametro da monitorare e la frequenza ed il metodo da utilizzare:

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Punti di emissione n. 1-n.2-n.3-n.4-n.5-n.6-n.8	Modalità di controllo		Metodi
	Continuo	Discontinuo	
Polveri totali		annuale	UNI EN 13284-1:2003
Sostanze organiche SOT, espresse come C totale		annuale	UNI EN 13526-2002

Punto di emissione N. 7	Modalità di controllo		Metodi
	Continuo	Discontinuo	
PM		annuale	UNI EN 13284-1:2003
Ossidi di Zolfo		annuale	D.M. 25/08/2000All. 1 GU n° 223 23/09/2000

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare relativamente alle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 3 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Polveri di legno	Impianto di scortecciatura	Manutenzione impianto	Indagine con campionatori personali	Triennale	Registro esposti sostanze cancerogene - D.Lgs. 81/08 e smi

Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

	S1	S2	S3	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH		X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
	X			X		
Temperatura		X			Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2010 MAN 29 2003
	X			X		
Conducibilità	X			X		
Portata	X			X		
Solidi sospesi totali	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003
BOD ₅	X	X	X		Quadrimestrale	APHA, ed 21th 2005, 5210D
COD	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
Arsenico (As) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Cadmio (Cd) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Cromo (Cr) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Mercurio (Hg) e composti	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Nichel (Ni) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Piombo (Pb) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Rame (Cu) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Selenio	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Stagno	-	-	-	-	-	
Zinco (Zn) e composti	X				Annuale	APAT CNR IRSA 3010 e 3020 MAN 29 2003
Solfuri	X	-	-	-	Annuale	standard methods 4005- D
Solfiti	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4150A
Solfati	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Cloruri	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Fluoruri	X	-	-	-	Annuale	
Fosforo totale	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
Azoto totale	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4060 MAN 29 2003
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4030 A2 MAN 29 2003
Azoto nitroso (come N)	X	X	X	-	Quadrimestrale	APHA, ed. 21th 2005,4500 NO ₂ B
Azoto nitrico (come N)	X	X	X	-	Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
Idrocarburi totali	X	X	X	-	Annuale S1, quadrimestrale S2 e S3	APAT CNR IRSA 2003 5160 B2
Aldeidi	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 5070 A2 MAN 29 2003
Fenoli	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 5070 A2 MAN 29 2003

Solventi organici aromatici	X	-	-	-	Annuale	Standard Methods 21° ed. 205 6040B
Solventi clorurati	X	-	-	-	Annuale	Standard Methods 21° ed. 205 6040B
Cromo VI	X	-	-	-	Annuale	APAT CNR IRSA 3150C MAN 29 2003

Entro 6 mesi dalla presente autorizzazione la Società dovrà installare su S1 sistemi di monitoraggio in continuo sui parametri indicati in tabella 4 con relativa registrazione.

La tabella 5 riporta i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Flottatore	pH Volume del fango	pHmetro Coni Imhoff	Entrata - Uscita flottatore	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Vasca di pre-aerazione	pH, T, Ox disciolto, volume del fango	pHmetro, ossimetro, cono Imhoff, Termometro	Vasca di pre-aerazione	pH in continuo, altri parametri 1-2 volte la settimana	Registro cartaceo (non per pH in continuo)
S1	Vasca 1° stadio ossidazione	pH, T, Ox disciolto, volume del fango, concentrazione del fango, SVI, estrazione del fango, H acqua sediment., riciclo	pHmetro, cono Imhoff, ossimetro, bilancia, termometro, stru- mentazione impianto	Vasca 1° stadio ossidazione	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Sedimentatore 1° stadio	pH, Ox disciolto	pHmetro, ossimetro	Sedimentatore 1° stadio	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Vasca 2° stadio ossidazione	pH, T, Ox disciolto, volume del fango, concentrazione del fango, SVI, estrazione del fango, H acqua sediment., riciclo	pHmetro, cono Imhoff, ossimetro, bilancia, termometro, stru- mentazione impianto	Vasca 2° stadio ossidazione	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Sedimentatore 2° stadio	pH, Ox disciolto	pHmetro, ossimetro	Sedimentatore 1° stadio	2 volte la settimana	Registro cartaceo
S1	Linea fanghi	Portata fanghi estratti	Tempo funzionamento pompa estrazione fanghi (min/h)	-----	2 volte la settimana	Registro cartaceo

Per una valutazione dell'impatto degli scarichi, la Società dovrà controllare la qualità delle acque della Roggia Vignella in due punti a monte e a valle dell'immissione degli scarichi, almeno dei parametri azoto e fosforo totale, con frequenza annuale e della temperatura con frequenza quadrimestrale.

Falda di approvvigionamento idrico

La Società dovrà effettuare un controllo chimico della qualità dell'acqua della falda freatica almeno una volta nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Il controllo analitico deve essere corrispondente a esami tipo "Verifica" di cui al D.Lgs. 31/2001.

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Fanghi

a) Notifica

La Società deve notificare, con almeno 10 giorni di anticipo alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di competenza, alla Provincia di competenza e al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi;

la notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati alla lettera c)
- l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato IIA del D. Lgs. 99/1992;
- le colture in atto e quelle previste;
- le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi;
- il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Società Lavorazioni Meccaniche Legno dovrà confermare, agli Enti sopraccitati, le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, elencate nella notifica, attraverso le vie brevi (fax o e-mail), **entro le 48 ore precedenti dalla prevista distribuzione** sui terreni con indicazione dell'orario di inizio delle operazioni di spargimento.

b) Analisi dei terreni

La Società deve effettuare le analisi dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A del D.Lgs. 99/1992 e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.

Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni, ed essere inviate alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone e di Udine, alla Provincia di Pordenone, Provincia di Udine e al Comune di competenza, in tempo utile per la verifica delle condizioni d'idoneità del terreno al proseguo delle operazioni.

Le analisi del terreno, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

c) Analisi dei Fanghi

I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.), ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e.. Nel caso dei fanghi di cui all'articolo 2 punto a.1. del D.Lgs. 99/1992, provenienti da impianti di depurazione con capacità inferiore a 5.000 a.e., si procederà ad almeno una analisi all'anno.

Le analisi devono essere effettuate sui parametri dell'allegato I B e II B del D.Lgs. 99/1992, nonché sui eventuali parametri di cui alla Tabella 1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale 27.07.1984, indicati da ARPA FVG.

Le analisi devono essere effettuate con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato IIB al D.Lgs. 99/1992 per i parametri previsti negli allegati IB e IIB del medesimo decreto, mentre per gli altri parametri si dovrà fare riferimento al punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, qualora vengano indicati da ARPA FVG. Il campionamento dei fanghi da sottoporre ad analisi dovrà essere eseguito esclusivamente presso l'impianto di depurazione.

Le analisi dei fanghi, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

d) Formulario d'identificazione

L'attività di trasporto, raccolta, stoccaggio e condizionamento dei fanghi è disciplinata e autorizzata ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006).

Per ogni fase di utilizzazione i fanghi devono essere corredati dal formulario di identificazione, previsto art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Le informazioni specifiche di cui all'allegato III A del D.Lgs. 99/1992, non previste nel formulario, dovranno essere indicate nelle annotazioni dello stesso.

Il formulario di identificazione deve essere conservato per un periodo non inferiore a sei anni.

h) Registri

L'azienda deve tenere apposito registro, con pagine numerate progressivamente e preventivamente timbrate da ARPA, sul quale devono essere riportati, secondo le modalità indicate nell'allegato III B del D.Lgs. 99/1992:

- il risultato delle analisi dei terreni;
- i quantitativi di fanghi ricevuti;
- la relativa composizione e caratteristiche (analisi dei fanghi);
- il tipo di trattamento subito;
- gli estremi del formulario di identificazione;
- il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
- i quantitativi di fanghi utilizzati;
- le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

I registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione.

Analogo termine vale per ciascun certificato di analisi di cui alle lettere e) e f) del presente punto 1;

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Le tabelle 6 e 7 specificano i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare sui macchinari.

Tab. 6 – *Controlli sui macchinari*

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	FasE	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori e motori	Assorbimento elettrico	Oraria	Regime	Strumentale	-	Registro cartaceo
Raffinatori	Assorbimento elettrico	Oraria	Regime	Strumentale	-	Registro cartaceo

Tab. 7– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori e motori asincroni	Oliatura, ingrassaggio, verifica ed eventuale ripristino livelli lubrificanti	Settimanale	Registro cartaceo
Motori asincroni	Smontaggio, pulizia, lubrificazione	Annuale	Registro cartaceo
Raffinatori	Smontaggio, pulizia, sostituzione olio	Annuale	Registro cartaceo
Filtro pressa	Lavaggio, oliatura, ingrassaggio	Settimanale	Registro cartaceo
Soffianti impianto depurazione	Verifica livelli olio ed eventuale ripristino	Settimanale	Registro cartaceo
	Verifica filtri aria ed eventuale pulizia	Settimanale	Registro cartaceo
	Sostituzione olio	Annuale	Registro cartaceo
Imballaggio spedizione e	Lavaggio completo impianto.	Settimanale	Registro cartaceo
	Verifica e se necessario lubrificazione catene ed ingranaggi pressa.	Settimanale	Registro cartaceo
Scortecciatrici	Ingrassaggio e lubrificazione	Settimanale	Registro cartaceo

Controlli sui punti critici

La tabella 8 evidenzia, i punti critici degli impianti e dei processi produttivi, le specifiche del controllo che deve essere effettuato su ogni macchina/impianto e l'intervento (Tab.9) da realizzare.

Tab. 8- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori	Assorbimento elettrico	Orario	Regime	Strumentale	Nessuna	Registro cartaceo
Raffinatori	Assorbimento elettrico	Continuo	Regime	Strumentale	Nessuna	Registro cartaceo
Depuratore	Parametri di tabella n. 6	2 volte la settimana	Regime	Strumentale	BOD, COD e solidi sospesi	Registro cartaceo

Tab. 9 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori	Manutenzione straordinaria	Annuale	Registro cartaceo
Raffinatori	Manutenzione straordinaria	Annuale	Registro cartaceo
Depuratore	Manutenzione straordinaria	Annuale	Registro cartaceo



Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

La tabella 10 indica la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare qualora all'interno dell'impianto siano presenti le strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 10 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Verifica serbatoi reagenti nel "Magazzino Reagenti" e sul suo retro (Acido cloridrico)	Visivo	Settimanale	Registro	Visivo	Settimanale	Registro cartaceo
Verifica serbatoio Acido solforico e relativo bacino di contenimento	Visivo	Settimanale	Registro	Visivo	Settimanale	Registro cartaceo

Indicatori di performance

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 11 e presentare un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 11 – Indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico d'acqua	m ³ /ton prodotto	Calcolo	<i>Annuale</i>	Registro informatico
Emissione specifica di COD	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Emissione specifica di BOD ₅	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Emissione specifica di SS	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Emissione specifica di N	ton/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico
Consumo elettrico specifico	MWh/ton prodotto	calcolo	Annuale	Registro informatico

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ente di controllo individuato in tabella 1 svolge le seguenti attività.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 12, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.




Tab. 12 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	*	2
	Acqua	*	2
	Rifiuti	*	2
	Clima acustico	*	2
	Tutela risorsa idrica	*	2
	Campi elettromagnetici	/	/
	Odori	/	/
	Sicurezza del territorio	/	/
	Ripristino ambientale	/	/
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria	/	/
	Acqua Sugli scarichi S1 S2 Sui inquinanti previsti in tab 4	annuale	5

*Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Società stessa di rispettare quanto prescritto dal D.M. 24/04/2008.

ALLEGATO C



MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le seguenti MTD pubblicate con D.M. 31 gennaio 2005.

Misure generali

Addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori	Applicata
Ottimizzazione del controllo dei parametri del processo	Applicata
Mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e degli impianti	Applicata
Adozione di un sistema di gestione ambientale	Non applicata

Misure per la riduzione delle emissioni in acqua

Eliminazione della corteccia senza l'impiego d'acqua	Applicata
Impiego di un sistema di riciclo dell'acqua nell'impianto di produzione della pasta legno	Applicata
Separazione dei cicli delle acque per la produzione di pasta e di carta in impianti integrati attraverso l'uso di addensatori	Non pertinente. Si produce solo pasta legno
Impiego delle acque bianche di cartiera nella produzione di pasta legno, se tecnicamente compatibile	Non applicabile
Impiego di serbatoi di accumulo delle acque di processo in grado di assorbire i picchi di portata, in particolare per CTMP	Applicata
Impianto primario e secondario di depurazione delle acque, seguito in casi particolari da un trattamento secondario di precipitazione chimica o flocculazione	Non Applicabile
Lavaggio della pasta prima dell'impiego nella macchina continua. Solo per impianti CTMP integrati	Non applicabile
Trattamento delle acque reflue in impianto biologico con o senza trattamento chimico;	Applicata
Evaporazione delle acque più inquinate e incenerimento dei concentrati, applicabile solo per impianti nuovi o con significativi aumenti di capacità	Non applicabile

Misure per la riduzione delle emissioni in aria

Impiego di combustibili a basso tenore di zolfo e appropriate tecniche di combustione, applicabile per gli impianti più piccoli	Non applicabile
Impiego di combustibili a basso tenore di zolfo, appropriate tecniche di combustione e sistemi di abbattimento delle emissioni (scrubber, SNCR, filtri), applicabili per gli impianti più grandi	Non applicabile
Raccolta e trattamento di composti organici volatili, in caso di impiego di materie prime ad alto contenuto di resine	Non applicabile
Caldaia a letto fluido per l'incenerimento dei rifiuti solidi	Non applicabile

Misure per la riduzione della produzione di rifiuti solidi

Minimizzazione della produzione di rifiuti e loro recupero, riutilizzo o riciclo, per quanto possibile	Applicata
Separazione alla fonte dei rifiuti	Applicata
Incenerimento dei residui non pericolosi in appropriate caldaie ausiliarie al processo	Non applicabile
Impiego dei residui nelle foreste, in agricoltura o in altri processi industriali	Applicata
Limitazione del ricorso al conferimento in discarica di residui solidi	Applicata

Misure per il risparmio energetico – risparmio di energia elettrica

Integrazione di un sistema di controllo dei consumi e delle prestazioni delle varie utenze	Non applicabile
Sostituzione a fine vita di attrezzature con analoghi apparecchi a maggiore efficienza e a controllo automatico	Applicata
Riduzione delle perdite di materiale tramite una corretta movimentazione e selezione dei residui	Applicata
Recupero efficiente del calore proveniente dagli impianti TMP e CTMP	Non applicabile
Installazione di impianti di cogenerazione di vapore ed energia elettrica, se i consumi dell'impianto lo permettono	Non applicata
Incremento della rimozione dell'acqua tramite pressa "wide nip"	Non applicabile
Impiego di tecnologie ad alta efficienza. Alcune tecniche sono applicabili solo in caso di ristrutturazione o in caso di costruzione di un nuovo impianto	Non applicabile
Ottimizzazione degli impieghi di vapore nel processo	Non applicata

Misure per la riduzione del rumore

Riduzione del rumore in funzione della presenza di recettori nelle vicinanze	Applicata
--	-----------

Misure per l'impiego di additivi chimici

Predisposizione di un archivio documentale sui preparati chimici impiegati	Applicata
Applicazione del principio di sostituzione dei prodotti più pericolosi con analoghi preparati a minore pericolosità	Applicata
Adozione di misure per prevenire la dispersione accidentale di sostanze chimiche sul suolo e nell'acqua durante la movimentazione e lo stoccaggio	Applicata